

N. 00113/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00285/2014 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo**

**sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 285 del 2014, proposto da: Studio Impresa Ricerca & Sviluppo S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Luca Migliore, Adolfo Maiello, con domicilio eletto presso Luigi Antonangeli in Pescara, c.so Vittorio Emanuele, 310; Consorzio Stabile Virgilio, Consorzio Stabile Research, rappresentati e difesi dagli avv. Adolfo Maiello, Luca Migliore, con domicilio eletto presso Luigi Antonangeli in Pescara, c.so Vittorio Emanuele, 310;

***contro***

Comune di Chieti, rappresentato e difeso dagli avv. Patrizia Tracanna, Marco Morgione, con domicilio eletto presso Tar Pescara Segreteria in Pescara, Via Lo Feudo 1; Comune di Chieti 5° Settore Lavori Pubblici, Commissione di Gara Progetto P.O.L.I.S.;

***per l'annullamento***

delle comunicazioni prot. n. 38640 del 04/07/2014 e prot. n. 38876 del 07/07/2014 con le quali il Responsabile dell'Ufficio Lavori pubblici del Comune di Chieti ha comunicato alle società ricorrenti l'esclusione dalla procedura di gara per l'affidamento della concessione di progettazione e realizzazione del Progetto Ospitalità Lavoro Innovazione Sviluppo Sostenibile (P.O.L.I.S.) e l'avviso di avvenuta non aggiudicazione della gara; del verbale della Commissione di gara n. 5 del 03/07/2014 con il quale è stata disposta la suddetta esclusione; del disciplinare e del bando di gara.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Chieti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2015 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi l'avv. Luca Migliore per le parti ricorrenti e l'avv. Patrizia Tracanna per il Comune resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

La ricorrente ATI ha impugnato, tra l'altro, gli atti e i verbali della commissione giudicatrice della gara con procedura aperta per l'affidamento della concessione di progettazione, realizzazione e gestione del Progetto Ospitalità Lavoro Innovazione Sviluppo Sostenibile (POLIS) per il recupero urbano di edifici di proprietà del Comune di Chieti, di cui la mandataria della medesima ATI è stata promotrice attraverso la proposta di project financing. Tale proposta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 153 comma 19 del d.lgs. n. 163 del 2006, è stata dichiarata di pubblico interesse dalla Giunta comunale e poi ha dato luogo ad una variante al PRG ad opera del Consiglio

comunale, che con delibera n. 447 del 28 novembre 2012 ha altresì approvato il progetto preliminare di detti interventi, inserendoli nel piano triennale delle opere pubbliche per un importo di euro 23.391.094,15.

Sulla base di tale progetto, in data 1 ottobre 2013 è stata bandita la gara per l'affidamento della concessione di progettazione ed esecuzione dei lavori in questione, alla quale ha presentato domanda di partecipazione solo l'ATI odierna ricorrente, che, dopo varie riunioni della commissione di gara, è stata esclusa, tra l'altro, per violazione di alcune prescrizione del paragrafo 8 del bando "modalità di presentazione delle offerte", ossia, tra le altre, per mancanza della produzione delle autodichiarazioni circa i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del d.lgs. n. 163 del 2006; mancata indicazione di eventuali imprese con le quali vi siano relazioni di controllo; mancata indicazione del domicilio fiscale, codice di attività, dimensione aziendale, CCNL applicato; mancata accettazione di tutte le norme del bando di gara ecc..

L'ATI ricorrente lamenta sostanzialmente che, essendo l'unica partecipante e non essendo obbligatorio per il proponente partecipare alla gara (ciò sul presupposto che comunque avrebbe poi pur sempre la possibilità di stipulare il contratto alle medesime condizioni offerte dalla vincitrice), la Pa non avrebbe potuto escluderla ma solo limitarsi a stipulare la convenzione in via diretta, prendendo atto della mancata partecipazione di altri candidati.

All'udienza del 26 febbraio 2015 la causa è passata in decisione.

Il ricorso è infondato.

Come noto, la finanza a progetto si articola in due fasi: una fase preliminare dell'individuazione del promotore e una successiva fase selettiva finalizzata all'affidamento della concessione; e mentre quest'ultima è una gara a tutti gli

effetti, soggetta ai principi comunitari e nazionali dell'evidenza pubblica, la scelta del promotore, benchè procedimentalizzata, è molto discrezionale e finalizzata alla valutazione dell'eventuale interesse pubblico che giustifichi l'accoglimento della proposta (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 843 del 2011).

L'articolo 153 comma 19 del d.lgs. n. 163 del 2006, poi, prevede che in caso di aggiudicazione a favore di terzi, il promotore possa esercitare il diritto di prelazione (che a tal fine ciò deve essere previsto nel bando).

Nulla dice tale articolo sulla cause della mancata aggiudicazione della gara al promotore, cioè non è previsto che lo stesso perda il diritto di prelazione o comunque di assegnazione diretta (in difetto di altri aggiudicatari) nel caso in cui sia escluso dalla gara.

La norma in esame non distingue tra collocamento non utile in graduatoria ed esclusione per qualsiasi ragione.

Da ciò, la ricorrente trae la conseguenza che il caso di esclusione dell'unica partecipante (sia essa o meno la proponente stessa) possa essere equiparato al caso di esercizio del diritto di prelazione a seguito di gara vinta da altri.

Tuttavia, come è evidente, tale pretesa non tiene conto della circostanza che, in assenza di un utile esperimento di una gara, con almeno un'offerta valida, manca proprio la fase negoziale (ad evidenza pubblica), sulla cui base definire tutti gli aspetti economici e di dettaglio della concessione e su cui pertanto esercitare la prelazione.

Alla gara deserta o alla esclusione dell'unica partecipante non consegue quindi un diritto soggettivo della promotrice alla stipulazione del contratto di concessione (cfr. Tar L'Aquila, sentenza n. 265 del 2011), salva ovviamente la possibilità per l'Amministrazione di valutare se ricorrano i presupposti per

procedere a trattativa privata non essendo stata presentata alcuna offerta valida (cfr. Tar Bari, sentenza n. 3137 del 2010).

Le spese possono essere compensate in ragione della peculiarità della questione affrontata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Michele Eliantonio, Presidente

Dino Nazzaro, Consigliere

Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 00004/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00400/2014 REG.RIC.



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo**

**sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 400 del 2014, proposto da:  
Studio Impresa e Ricerca & Sviluppo Srl, rappresentata e difesa dagli avv.  
Adolfo Maiello, Luca Migliore, con domicilio eletto presso Luigi Antonangeli  
in Pescara, c.so Vittorio Emanuele, 310;

***contro***

Comune di Chieti, rappresentato e difeso dagli avv. M. Morgione, Patrizia  
Tracanna, con domicilio eletto presso Tar Pescara Segreteria in Pescara, Via  
Lo Feudo 1; Comune di Chieti - V Settore Lavori Pubblici;

***per la condanna***

del Comune di Chieti a provvedere sulla richiesta della società ricorrente di  
predisporre tutte le attività volte alla stipula del contratto di concessione di  
gara per l'attuazione del progetto denominato P.O.L.I.S.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Chieti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2015 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi l'avv. Luca Migliore per la parte ricorrente, l'avv. Patrizia Tracanna per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1.- La vicenda è stata affrontata, anche se sulla base di un diverso *petitum*, da questo Tribunale con la sentenza n. 113 del 2015, come del resto rilevato anche dall'Amministrazione resistente.

In quella sede la ricorrente ATI ha impugnato, tra l'altro, gli atti e i verbali della commissione giudicatrice della gara con procedura aperta per l'affidamento della concessione di progettazione, realizzazione e gestione del Progetto Ospitalità Lavoro Innovazione Sviluppo Sostenibile (POLIS) per il recupero urbano di edifici di proprietà del Comune di Chieti, di cui la mandataria della medesima ATI è stata promotrice attraverso la proposta di *project financing*.

Tale proposta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 153 comma 19 del d.lgs. n. 163 del 2006, è stata dichiarata di pubblico interesse dalla Giunta comunale e poi ha dato luogo ad una variante al PRG ad opera del Consiglio comunale, che con delibera n. 447 del 28 novembre 2012 ha altresì approvato il progetto preliminare di detti interventi, inserendoli nel piano triennale delle opere pubbliche per un importo di euro 23.391.094,15.

Sulla base di tale progetto, in data 1 ottobre 2013 è stata bandita la gara per l'affidamento della concessione di progettazione ed esecuzione dei lavori in questione, alla quale ha presentato domanda di partecipazione solo l'ATI odierna ricorrente, che, dopo varie riunioni della commissione di gara, è stata esclusa.

Nel giudizio impugnatorio deciso con la sentenza n. 113 del 2015, l'ATI ricorrente lamentava sostanzialmente che, essendo l'unica partecipante e non essendo obbligatorio per il proponente partecipare alla gara (ciò sul presupposto che comunque avrebbe poi pur sempre la possibilità di stipulare il contratto alle medesime condizioni offerte dalla vincitrice), la Pa non avrebbe potuto escluderla ma solo limitarsi a stipulare la convenzione in via diretta, prendendo atto della mancata partecipazione di altri candidati.

Questo Tribunale nel respingere quel ricorso ha rilevato che l'articolo 153 comma 19 del d.lgs. n. 163 del 2006 prevede che solo in caso di aggiudicazione a favore di terzi il promotore può esercitare il diritto di prelazione, e quindi in caso di esclusione dell'unica partecipante (sia essa o meno la proponente stessa) mancano i presupposti per l'esercizio del diritto di prelazione, proprio perché manca una gara vinta da altri.

In assenza di un utile esperimento di una gara, con almeno un'offerta valida, difatti, manca proprio la fase negoziale (ad evidenza pubblica), sulla cui base definire tutti gli aspetti economici e di dettaglio della concessione e su cui pertanto esercitare la prelazione.

Alla gara deserta o alla esclusione dell'unica partecipante non consegue quindi un diritto soggettivo della promotrice alla stipulazione del contratto di concessione (cfr. Tar L'Aquila, sentenza n. 265 del 2011), salva ovviamente la possibilità per l'Amministrazione di valutare se ricorrano i presupposti per



procedere a trattativa privata non essendo stata presentata alcuna offerta valida (cfr. Tar Bari, sentenza n. 3137 del 2010).

Ciò premesso, con il presente ricorso la medesima Ati chiede sostanzialmente (argomentando anche dalla diffida del 25 settembre 2014) la dichiarazione dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere a porre in essere le attività per la stipula della convenzione a trattativa privata, eventualmente a condizioni migliorative rispetto a quelle poste a base della gara, come sarebbe anche previsto dal bando (cfr. il richiamo al bando contenuto nella diffida e non contestata dall'Amministrazione resistente).

L'Amministrazione viceversa ha interpretato la diffida della ricorrente, intesa a iniziare una trattativa privata con la Pa, come istanza di autotutela avverso i provvedimenti negativi già gravati con il ricorso deciso con la sentenza n. 113 del 2015 di cui si è detto.

Tutto ciò premesso il ricorso appare fondato.

Proprio come rilevato nella sentenza citata, passata in giudicato tra le parti (come ammesso dall'Amministrazione stessa), la promotrice, pur non avendo un diritto soggettivo di prelazione per le ragioni esposte in fatto, ha comunque un interesse legittimo acchè la Pa valuti quantomeno la possibilità di procedere a trattativa privata (come previsto del resto dal bando) per la realizzazione di un progetto che ha già valutato essere di pubblico interesse (cfr. Tar L'Aquila, sentenza n. 265 del 2011; Tar Pescara, sentenza n. 113 del 2015), considerato anche l'affidamento incolpevole suscitato nella ricorrente stessa, e le spese dalla medesima sostenute per la progettazione.

2.- Le spese possono essere compensate in ragione della peculiarità della questione affrontata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l'obbligo della Pa resistente di deliberare in modo adeguatamente motivato se provvedere o meno a stipulare con la ricorrente una convenzione a trattativa privata, alle condizioni eventualmente migliorative rispetto al bando (come in esso previsto), per l'esecuzione del progetto preliminare proposto dalla ricorrente e approvato dal Consiglio comunale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Michele Eliantonio, Presidente

Alberto Tramaglino, Consigliere

Massimiliano Ballorini, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/01/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

**T.A.R. Sicilia sez. III, 26 gennaio 2016, n. 239**

**Contratti P.A.- Appalti- Project financing- Requisiti del promotore- art. 99**

La sentenza in epigrafe si segnala in quanto accoglie un'interpretazione restrittiva dell'art. 99 del D.P.R. 554/1999<sup>1</sup>.

Il giudice siciliano ha difatti ritenuta legittima l'esclusione del promotore che ha partecipato solamente a talune attività complementari alla progettazione per carenza del succitato requisito, in considerazione del fatto che il rispetto del dato letterale e la *ratio* della norma impongono che *il promotore abbia partecipato "in modo significativo" alla realizzazione di interventi paragonabili per complessità e importo a quello oggetto di proposta.*

---

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'articolo 358, comma 1, lettera a), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, tuttavia recepito dall'art. 96 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

**N. 00239/2016 REG.PROV.COLL.**

**N. 01136/2008 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1136 del 2008, proposto da:  
ATS Futsal, formata dalla Futsal s.n.c., in persona del legale  
rappresentante *pro tempore*, e dagli ingegneri Alessandro Maria Cali, Marcello  
Milone e Rocco Ranieri, rappresentata e difesa dagli avv. Carmelo La Fauci  
Belponer ed Ester Daina, con domicilio eletto presso lo studio del primo sito  
in Palermo, viale Regina Margherita n.42;

***contro***

Comune di Palermo, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e  
difeso dall'avv. Adriana Masaracchia, con domicilio eletto presso l'Ufficio  
legale del Comune di Palermo, sito in piazza Marina N.39;

***per l'annullamento***

della nota del Comune di Palermo prot. n. 174136 del 10.3.2008, conosciuta il 13.3.2008, con cui è stato comunicato il non accoglimento della proposta relativa al progetto di sistemazione impianti sportivi all'interno del parco della Favorita per l'assenza dei requisiti previsti dalla legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Palermo;

Viste le memorie difensive;

Viste le ordinanze cautelari T.A.R. Sicilia n. 601/2008 e C.G.A. n. 760/2008;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2016 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

L'associazione temporanea di scopo Futsal (di seguito, ATS Futsal), formata dalla s.n.c. Futsal e dagli ingegneri Alessandro Maria Calì, Marcello Milone e Rocco Ranieri, ha presentato in qualità di promotore una proposta al Comune di Palermo per un progetto, da eseguirsi con la procedura di **project financing**, volto alla “*sistemazione degli impianti sportivi all'interno del Parco della Favorita e realizzazione di strutture a servizio degli stessi*” e inserito con deliberazione n. 135 del 24 giugno 2006 nell'elenco annuale del Programma triennale delle opere pubbliche 2006-2008 del Comune.

A seguito della richiesta istruttoria formulata dal R.U.P. di attestare in maniera circostanziata i requisiti posseduti dal promotore, ed in particolare di quello previsto all'art. 99 del D.P.R. 554/1999, l'ATS Futsal provvedeva ad

allegare i curriculum professionali dei soggetti partecipanti all'associazione; esaminata la documentazione così prodotta, il Comune decideva di respingere la proposta presentata, per assenza dei requisiti del promotore ai sensi dell'art. 99 D.P.R. 554/1999.

Con ricorso notificato il 12 maggio 2008 e depositato il successivo 16 maggio l'ATS Futsal ha impugnato tale provvedimento, chiedendone l'annullamento, deducendo la violazione dell'art. 153 del d.lgs. n. 163/2006 (cd. Codice dei contratti) sotto diversi profili nonché la violazione del principio della massima partecipazione nei pubblici incanti e l'eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà, nonché per ingiustizia manifesta.

Sostiene, in particolare, che le esperienze maturate dai professionisti partecipanti all'associazione dovevano ritenersi sufficienti al fine di integrare il requisito di ammissione richiesto e che il giudizio negativo espresso dal Comune in ragione della mancata dimostrazione di esperienza professionale nell'intero procedimento creativo dell'opera sarebbe in contrasto con la lettera della norma di cui agli artt. 153 del Codice dei contratti e 99 DPR 554/1999.

Si duole, inoltre, della circostanza che il provvedimento sfavorevole sia stato adottato trascorsi sei mesi dalla richiesta di integrazione istruttoria e senza una preliminare interlocuzione con il promotore.

Contesta, infine, le valutazioni negative che sono state comunque espresse dall'Amministrazione comunale sul progetto presentato sotto il profilo finanziario, progettuale e contrattuale.

Il Comune di Palermo si è costituito in giudizio ed ha depositato memorie difensive e documenti, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato.

A seguito della camera di consiglio del 4 giugno 2008, la domanda di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato presentata dalla parte ricorrente è stata respinta con l'ordinanza n. 601/2008; il C.G.A. ha confermato l'esito del pronunciamento cautelare di questo Tribunale, respingendo l'appello presentato.

In vista dell'udienza fissata per la trattazione del merito della controversia, il Comune di Palermo ha presentato una memoria difensiva con la quale, oltre a insistere nell'infondatezza del gravame, ha eccepito l'improcedibilità dello stesso per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che il progetto di sistemazione degli impianti sportivi per il quale era stata attivata la procedura di *project financing* cui ha partecipato parte ricorrente non è più previsto dal programma triennale delle opere pubbliche del Comune di Palermo e che, comunque, l'area interessata dalla proposta della ATS Futsal rientra all'interno della zona del piano regolatore comunale "F3", per la quale è necessaria l'adozione di un piano attuativo prima dell'approvazione di qualsiasi progetto.

Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2016, uditi per le parti i difensori presenti come da verbale e su loro conforme richiesta la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il provvedimento con il quale il Comune di Palermo ha deciso di non accogliere la proposta relativa a un progetto per la sistemazione degli impianti sportivi all'interno del Parco della Favorita e la realizzazione di strutture a servizio degli stessi, formulata dalla ricorrente ATS in qualità di promotore nell'ambito della procedura di *project financing* avviata dall'Amministrazione comunale.

La proposta è stata respinta per la carenza dei requisiti del promotore ai sensi dell'art. 99 del D.P.R. 554/1999, che prevede tra l'altro la possibilità di presentare proposte nell'ambito della finanza di progetto in capo a coloro che abbiano partecipato negli ultimi tre anni *“in modo significativo alla realizzazione di interventi di natura ed importo almeno pari a quello oggetto della proposta”*.

Ritiene il Collegio di poter prescindere dallo scrutinio dell'eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sollevata dal Comune resistente, attesa l'infondatezza nel merito del gravame.

Giova precisare che il provvedimento impugnato motiva il mancato accoglimento della proposta progettuale presentata dalla ATS Futsal con esclusivo riferimento all'assenza del requisito prescritto nel citato art. 99, sicchè non possono essere considerate conducenti le censure formulate nel gravame riguardo a giudizi espressi nel corso dell'istruttoria dall'Amministrazione sul progetto presentato che non hanno assunto rilievo ai fini della decisione finale.

Parimenti, non possono trovare positivo apprezzamento le doglianze relative al lasso di tempo trascorso ai fini della formulazione giudizio finale sul progetto e al mancato coinvolgimento della parte ricorrente nella fase procedimentale, atteso che la valutazione negativa è dipesa dall'assenza di un requisito prescritto dalla legge.

Tanto premesso, rileva il Collegio che il provvedimento impugnato non presenta profili di illogicità o irragionevolezza nella parte in cui sono esplicitate le ragioni che hanno comportato il mancato accoglimento del progetto, per l'assenza di una esperienza sufficientemente significativa negli ultimi tre anni di attività dei soggetti che compongono l'associazione.



L'Amministrazione comunale, infatti, ha correttamente interpretato la previsione di cui all'art. 99 del DPR 554/1999, ed ha preliminarmente chiarito che avrebbe valutato positivamente tutte le pregresse esperienze qualificanti del promotore, ivi comprese quelle relative ad interventi di natura diversa rispetto a quello oggetto della proposta ma ad esso paragonabili per complessità e importo.

La valutazione negativa è dipesa dalla mancata dimostrazione di un'adeguata esperienza del promotore per l'intero procedimento creativo dell'opera, dal momento che le esperienze maturate dai partecipanti all'associazione in interventi di importo almeno pari a quello oggetto della proposta erano limitate a taluni segmenti realizzativi del progetto (la direzione dei lavori nell'ambito di un intervento di ristrutturazione di edifici; il collaudo relativo alla realizzazione di un albergo).

Pertanto, rispetto al dato letterale e alla *ratio* della norma, che richiede di aver partecipato "*in modo significativo*" alla realizzazione di interventi paragonabili per complessità e importo a quello oggetto di proposta, l'Amministrazione comunale ha correttamente considerato insufficiente ad integrare il prescritto requisito la sola partecipazione a talune attività complementari alla progettazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso non può essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del Comune di Palermo nella misura quantificata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Comune di Palermo delle spese di lite, per un importo pari a € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Maisano, Presidente FF

Aurora Lento, Consigliere

Lucia Maria Brancatelli, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/01/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)